

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN BRINDISI (ex Cantiere 11250).-

-Importo al netto di ribasso - 2.7.512.918-

-IMPRESA: Antonio Altamura - BRINDISI -

-Repertorio N. 4424

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

**L'anno millenovecentosessantasei, addì *dieci*
del mese di febbraio in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro n.17.-**

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con delibera n.347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 26.4.1938, n.1165 richiamati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art.8, si sono personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Cr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

Registrato a Brindisi li 23 FEB. 1966

al N. 363 Mod. I Vol.

Esatte lire *Settemila novecentoventi*

IL DIRETTORE *[firma]*
[to illeggibile]

pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)-Il Sig. Antonio Altamura, nato il 18 marzo 1904 a Brindisi ed ivi residente alla via G. B. Casimiro n. 24 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-Funzionario rogante-sono certe, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni giusta l'art. 45 della vigente legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A) CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-CASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione-Gestione Speciale della GESCAL di questo Istituto con delibera n. 7/t del 12.10.1964 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in Brindisi-ex Cantiere 11250 nello importo di L. 8.463.770, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P. di cui L. 7.910.000 a base d'asta.-

D)- CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 8 gennaio 1966, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.14 Imprese come da raccomandata n.11710 del 20.12.1965(Allegato n.1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 7 gennaio 1966.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 8 gennaio 1966, come da relativo verbale (Allegato n. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Antonio Altamura di Brindisi col ribasso d'asta di £. 4.82% (Lire quattro e centesimi ottantadue per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

L)-CHE l'Impresa Antonio Altamura intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £. 4.82% (Lire quattro e centesimi ottantadue per cento).-
TUTTO CIO' PREMESSO :le costituite parti convengo-

no quanto segue:

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Antonio Altamura, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Antonio Altamura "IMPRESA". -

ART. 2°) - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1061. -

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 3°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua es-

pressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Antonio Altamura di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori postcollaudi alle Case per lavoratori in Brindisi-ex C/11250, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n. 7/t in data 12.10.1964 per l'imperito complessivo di L. 8.463.770- (Lire Ottemilioni-quattrocentosessantatremilasettecentosettanta) di cui L. 7.910.000 (Lire settemilioni novacentodiecimila) a base d'asta che, per effetto del ribasso di L. 4.82% (Lire quattro e centesimi ottantadue per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto L. 5.02% (Lire cinque e centesimi due per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a L. 7.512.918- (Lire settemilioni cinquecentododici milanovecentodiciotto).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuiti con versamenti di acconto in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Specia-

le di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 9°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Antonio Altamura presta la cauzione di L. 375.646 (Lire trecentosettantacinquemilaseicentoquarantasei), come previsto dall'apposito Capitolato Speciale, mediante atto di fidejussione bancaria in data 26 gennaio 1966, fino alla concorrenza di L. 375.646 (Lire trecentosettantacinquemilaseicentoquarantasei), rilasciata dal Credito Italiano- Succursale di Brindisi(Allegato n. 4).-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 5°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, vi-

sita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a rivedere- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le im-

poste di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43; 26 novembre 1955, numero 1146; 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471; in quanto applicabili. -

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultima. -

ART. 10°) - Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e

art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471

il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate nove e righe sei sino a questo punto della decima facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Antonio Altamura

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-



28 FEB. 1966

FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma